



N. 2809

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Visto lo Statuto di questa Università, approvato con D.R. del 6 maggio 1996, n.1885, ed in particolare l'art.62;
- Visto l'art.130 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455;
- Visto il D.R. del 31 gennaio 1997, n.393, di emanazione del "Regolamento per la designazione delle rappresentanze elettive in seno al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative dell'Università";
- Visto il D.R. del 31 ottobre 2005, n.9597, con il quale è stato ricostituito il Comitato per le Attività Sportive e Ricreative, per il triennio accademico 2005/2008,

DECRETA

ART.1

Sono indette per il giorno 22 maggio 2008 le votazioni per la elezione delle seguenti rappresentanze in seno al Comitato per le Attività Sportive e Ricreative dell'Università, per il triennio accademico 2008/2009 - 2010/2011:

- a) tre rappresentanti dei Docenti;
- b) tre rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:

- a) **per i rappresentanti dei Docenti:** i Professori Ordinari, Straordinari e Associati di ruolo e fuori ruolo, i Ricercatori confermati e gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
- b) **per i rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo:** tutto il Personale tecnico-amministrativo dell'Università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale.

I Docenti eletti, all'atto della nomina, devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Ai fini dell'elezione dei Docenti, hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati fuori ruolo, in aspettativa obbligatoria per seguire il coniuge all'estero o in aspettativa per mandati elettivi.

Ai fini dell'elezione del personale tecnico-amministrativo, hanno diritto al solo elettorato attivo coloro che non prestano servizio perché collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo straordinario per motivi di studio, in servizio militare o sostitutivo civile.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo i Docenti ed il Personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

ART.3

Gli elenchi nominativi di tutti gli elettori saranno affissi, distinti per gruppo di appartenenza, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, all'Albo dell'Università e all'Albo delle Presidenze delle Facoltà, dei Dipartimenti e degli Istituti.

Gli aventi diritto al voto, che siano esclusi dai suddetti elenchi, hanno facoltà di fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni direttamente al Rettore, il quale decide definitivamente in merito.

ART.4

Con successivo decreto rettorale saranno costituiti i seggi elettorali.

ART.5

L'elettore deve presentarsi al proprio seggio munito di un documento di riconoscimento. Qualora ne sia sprovvisto, può essere ammesso egualmente a votare se la sua identità sia garantita da un componente del seggio o da altro elettore noto al seggio stesso.

Il voto è individuale, libero e segreto.

Dovrà essere espressa una sola preferenza, pena la nullità del voto.

Nei casi di omonimia sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.

Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore, il voto espresso è considerato nullo.

Vanno parimenti annullate le schede che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o la firma del Presidente o di un Componente del seggio.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente del seggio ne prenderà nota nel verbale.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun votante la scheda e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al Presidente del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'urna.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

ART.6

Terminate le operazioni di voto avranno inizio immediatamente quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Si inizia con lo scrutinio dei rappresentanti dei Docenti e si prosegue con quello del Personale tecnico-amministrativo.

Delle operazioni elettorali, i Componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale distinto per rappresentanze, dai quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme e l'elenco del corpo elettorale.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all'Ufficio Elettorale ove si procederà alla proclamazione degli eletti.

Sono dichiarati eletti coloro che, per ciascuna rappresentanza, abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, risulterà eletto il più grande di età.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla Commissione Elettorale di cui al successivo art.7.

La votazione per ogni rappresentanza è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

ART. 7

Con successivo decreto sarà costituita presso il Rettorato una Commissione Elettorale composta da:

- n.1 Professore Ordinario o Straordinario che la presiede;
- n.1 Professore Associato;
- n.1 Ricercatore confermato;
- n.1 Funzionario tecnico o amministrativo anche con funzioni di segretario,

tutti designati dal Rettore, con il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai componenti dei seggi;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio Elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti;
- 4) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. Tali ricorsi devono essere presentati entro 7 giorni dalla proclamazione alla Commissione suddetta, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni.

Catania,

IL RETTORE
(prof. A. Recca)